

STATUTO

Art. 1 - Denominazione – sede - Finalità

1. Ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Istituto di ricerca e formazione antiriciclaggio", in sigla "IRFA", qui di seguito indicata anche solo come "Associazione" o "IRFA".
2. L'Associazione ha sede legale in Roma e potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modificazione statutaria.
3. Essa opera nel territorio nazionale e può operare anche all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

1. IRFA (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio) è un'Associazione senza scopo di lucro che promuove la diffusione e l'evoluzione della cultura della legalità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.
2. IRFA promuove la scienza ed il sapere nell'evoluzione della normativa italiana sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, e della normativa europea prevista dal c.d. "AML Package", che ricomprende, tra l'altro, il Regolamento Antiriciclaggio "Single Rulebook" e la VI Direttiva, diretti ad armonizzare gli obblighi e le sanzioni in tutti i Paesi UE, oltre a salvaguardare, contestualmente, la tutela dei diritti fondamentali, quale quelli tutelati dagli artt. 7 ed 8 della Carta Europea dei diritti c.d. di Nizza.

L'Associazione intende supportare proattivamente la ricerca e l'attività di formazione con l'organizzazione di convegni, seminari di approfondimento e di divulgazione, la pubblicazione di materiali scientifici e di aggiornamento in materia, nonché l'elaborazione di best practises condivise tra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di contrasto al riciclaggio, per favorirne l'applicazione quanto più possibile armonica e condivisa.

Art. 3 - Associati

1. Sono associati, oltre ai "fondatori" che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, coloro i quali ne condividono l'identità culturale impegnandosi a rispettarne gli scopi, i valori e le finalità che la caratterizzano. Essi presentano domanda di ammissione e versano annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.
2. Possono essere ammessi come associati persone fisiche e soggetti giuridici che desiderano collaborare attivamente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, dimostrando esperienza professionale e conoscenza delle tematiche di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltre che sensibilità verso la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali soprattutto in relazione all'uso di tecnologie innovative e potenzialmente invasive, come l'intelligenza artificiale. Tutti i soci godono di uguali diritti e doveri.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando in ogni caso ed in ogni momento la libertà di esercizio del diritto di recesso.
4. Il Consiglio Direttivo può riconoscere ed attribuire la qualifica di Onorari le persone e gli Enti che si sono distinte per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio ed autorevolezza personali. Essi possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, senza obblighi patrimoniali né diritti, ma sono invitati a partecipare alle assemblee degli associati.

Art. 4 – Amici di IRFA

1. Sono Amici di IRFA coloro i quali, pur non essendo interessati ad assumere la qualifica di associati, intendono avvalersi delle sue attività, opportunità e servizi, con diritto di accedere - in via privilegiata ed a condizioni preferenziali – alle varie attività iniziative quali: partecipare a convegni, seminari e forum; possibilità di acquistare I Quaderni di IRFA e altre pubblicazioni promosse da IRFA; ricevere gratuitamente, in via digitale, aggiornamenti periodici sulle novità normative giurisprudenziali, dottrinali, nonché gli

Orientamenti operativi e i più rilevanti materiali emanati in materia da parte delle Autorità italiane ed internazionali; partecipare ad eventi formativi direttamente attuati o promossi in sinergia con altri Enti privati e pubblici.

2. Gli interessati sottoscrivono una mera scheda di partecipazione contenente i dati rilevanti, che è scaricabile dal sito.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione come associato, chiunque ne abbia interesse ed i requisiti presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. E' salvo il diritto dell'istante di ricorrere contro il diniego, con le modalità ed i termini precisati nel Regolamento Interno Generale; sul ricorso decide l'Assemblea, come infra previsto.

2. Il Regolamento Interno Generale (anche RIG) disciplinerà concretamente la procedura di ammissione (compresi i casi di rigetto e reclamo) in conformità con i principi fondamentali dell'ordinamento in materia.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Il Regolamento Interno Generale disciplinerà concretamente la procedura di accesso.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dopo tre mesi dalla loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) partecipare attivamente e con continuità all'attuazione delle finalità che l'Associazione persegue;

b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione in ogni sede, nonché nei rapporti tra i soci e con gli organi sociali;

c) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né ripetibili a nessun titolo.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per recesso volontario; rilevato e non sanato mancato pagamento della quota associativa; esclusione.

2. Il Regolamento Interno Generale disciplinerà i dettagli operativi delle procedure che comportano la cessazione del rapporto associativo.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) il Segretario, che svolge altresì le funzioni di Tesoriere;

d) il Comitato Scientifico;

e) l'Organo di Controllo, qualora nominato, il quale può svolgere anche funzioni di revisione legale, purché ne ricorrano i requisiti di legge.

Tutti gli organi sociali soggetti a nomina rimangono in carica per la stessa durata, fatto salvo solo quanto previsto da diverse norme imperative (ad esempio in materia di revisione legale).

Art. 9 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa può svolgersi anche in videoconferenza, o in modalità "mista", secondo le precisazioni contenute nel Regolamento Interno Generale o comunque in conformità alle prassi ormai diffuse.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega. E' ammessa una delega per associato.

3. Le modalità di convocazione, i termini ed ogni altro necessario profilo operativo (comprese le modalità di partecipazione e di verbalizzazione) sono precisati nel Regolamento Interno Generale, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questi, da altro associato designato dall'Assemblea.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il programma annuale ed eventualmente pluriennale di attività, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Scientifico;

d) eleggere e revocare il componente dell'Organo di Controllo, se nominato;

e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

f) approvare il regolamento interno generale attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modificazione dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati dopo tre mesi dalla comunicazione dell'ammissione, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto, se ne facciano richiesta due terzi degli associati.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea - almeno per la maggioranza - tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra gli associati scelti dall'assemblea; tuttavia il Regolamento Generale Interno disciplinerà le ipotesi, le condizioni e le modalità con cui può essere consentito a terzi nominare uno o più Consiglieri.

Possono essere chiamati a partecipare al Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, uno o più componenti del Comitato Scientifico.

2. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni, salvo dimissioni o revoca solo per giusta causa e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione e di funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con un preavviso di almeno 5 giorni, ovvero un giorno in caso di urgenza. Esso può riunirsi spontaneamente in forma totalitaria. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi lo presiede. Non sono ammesse deleghe.

3) Esso può svolgersi anche in videoconferenza, o in modalità "mista", secondo le precisazioni contenute nel Regolamento Interno Generale o comunque in conformità alle prassi ormai diffuse.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: competenze - Segretario/Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

a) redigere, sulla base della proposta del Comitato Scientifico, il programma annuale ed eventualmente pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e, quindi, dell'Associazione; il Vice Presidente ed il Segretario (che svolge altresì le funzioni di Tesoriere);
 - d) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - e) deliberare sull'ammissione, quale associato, di un soggetto che ne faccia richiesta;
 - f) riconoscere la qualità di Fruitore Sostenitore a chi ne faccia richiesta o, viceversa, proporre ad un soggetto di acquisire la qualifica di Socio onorario;
 - g) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Ogni altro necessario profilo operativo di funzionamento del Consiglio e dei suoi componenti ricoprenti un determinato ruolo (compresa la puntualizzazione delle competenze), che non sia contenuto nel presente Statuto, può essere precisato nel Regolamento Interno Generale, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia.

Art. 16 - Il Presidente ed il Vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
3. Ogni altro necessario profilo operativo relativo alle figure del Presidente e del Vice Presidente, oltre che del Segretario, che ricopre altresì il ruolo di Tesoriere, viene precisato nel Regolamento Interno Generale, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia.

Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per dimissioni, revoca o sopraggiunte cause di incompatibilità; le relative modalità e termini sono meglio precisati e disciplinati nel Regolamento Interno Generale, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia.
2. Fermi restando il rispetto e l'applicabilità dell'art. 2386 C.C., il Regolamento può precisare ulteriori modalità di sostituzione.

Art. 18 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico di IRFA è composto da esperti della materia di riconosciuta autorevolezza a livello nazionale e internazionale, provenienti dai settori accademico, legale, istituzionale, dalla Magistratura e da Pubbliche Amministrazioni le cui competenze si manifestano nell'esercizio delle attività di vigilanza in materia (UIF, MEF, GdF, DIA, DNA et al.).
2. Scelti per la loro eccellente reputazione e competenza, offrono volontariamente il loro supporto a IRFA, contribuendo alla definizione e allo sviluppo di iniziative di alto valore culturale e professionale.

Il comitato autodetermina le proprie modalità di funzionamento, in considerazione delle esigenze collegate alle attività istituzionali che essi possono svolgere.

2. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina di volta in volta il numero di componenti, ricompresi tra un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 40 (quaranta). Il Comitato può designare al proprio interno un Coordinatore, precisandone le funzioni. Il Regolamento Interno Generale può precisarne i titoli preferenziali.

Costituiscono, comunque, elementi preferenziali per la nomina l'aver partecipato attivamente, nel settore scientifico e/o professionale, nel settore della lotta al riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, quali, ad esempio, il ricoprire o aver ricoperto posizioni apicali nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni le cui competenze si manifestano nell'esercizio delle attività di vigilanza in materia (UIF, MEF, GdF, DIA, DNAA et al.).

2. Il Comitato ha un fondamentale ruolo di consulenza, indirizzo e proposta, essendo formato da soggetti di diversa provenienza professionale e comprovata esperienza in relazione alla materia della prevenzione e contrasto al riciclaggio, da intendersi nell'accezione più ampia possibile.

3. Il parere preventivo del Comitato Scientifico è obbligatorio per la predisposizione e definizione da parte del Consiglio Direttivo degli obiettivi ed i programmi (annuali e/o pluriennali) della attività (da intendersi nel senso più ampio ed inclusivo possibile) dell'Associazione.

4. Il parere del Comitato Scientifico è obbligatorio ma non vincolante per il Consiglio Direttivo; tuttavia il suo parere negativo impedisce di attuare il progetto, il documento o l'attività non approvati.

5. Oltre a quanto già espressamente previsto nel presente Statuto, in via puramente esemplificativa, e non esaustiva, al Comitato Scientifico competono le funzioni inerenti a:

- la formulazione delle linee guida che devono indirizzare l'attività scientifica della Associazione nell'ambito delle sue attività istituzionali;
- la proposta di modifiche o di aggiornamenti del regolamento didattico relativo alla realizzazione dei corsi;
- la proposta di relatori per i corsi della Associazione per l'attività scientifica e formativa, da scegliersi tra esperti di chiara fama della materia, quali in particolare Magistrati, esperti provenienti dai vari settori della Pubblica Amministrazione, in particolare se attivi nell'ambito delle attività di vigilanza in materia, Professori Universitari ed altri soggetti ritenuti idonei a tali scopi.

Il Comitato Scientifico deve essere convocato dal Presidente dell'Associazione non meno di una volta l'anno, almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio, per deliberare sulla approvazione delle linee guida che devono improntare l'attività scientifica della Associazione dell'esercizio successivo. Il primo verrà convocato quanto prima possibile dopo il suo insediamento.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, con le stesse modalità definite per gli altri organi.

Art. 19 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 1 componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati; ad esso si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da qualsiasi attribuzione patrimoniale che riceva a qualsiasi titolo da qualunque soggetto, nel rispetto delle norme di legge imperative al riguardo.

Art. 21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sopra identificate.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali (fatta eventualmente eccezione per l'Organo di Controllo), anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - Bilancio di esercizio - Tesoriere (funzioni)

1. Gli esercizi finanziari hanno la durata dell'anno solare e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2024.

Il Tesoriere - che soggettivamente coincide con il Segretario - ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, predispose il bilancio con ogni necessaria documentazione collegata, da sottoporre al Consiglio Direttivo, che lo condivide e lo propone per l'approvazione all'Assemblea.

2. Il Regolamento Interno Generale disciplina ogni ulteriore profilo procedurale necessario ed opportuno in materia.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con la maggioranza sopra precisata.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad un Ente con finalità quanto più possibile analoghe a quelle dell'Associazione.